TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 138 – 27 GIUGNO 2022

Riunione del giorno 27 giugno 2022

81.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig.ra Maria Luisa FOGLIO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

Sig.ra **FOGLIO Maria Luisa**, per violazione dei doveri istituzionali, *per avere la Sig.ra Foglio Maria Luisa, nella rivestita qualità e nella carica di referente regionale per il Beach Volley presso il CR Lombardia, ed in quella indicata quale referente anche per il Beach Volley ACSI Milano, inoltrato in nome e per conto della società ASD Stadion Volley una richiesta di autorizzazione di svolgimento di alcuni tornei di beach volley (e-mail dell'8.2.2022), in palese conflitto di interessi con la carica di referente regionale per il Beach Volley presso il CR Lombardia.*

In violazione delle seguenti norme:

Art. 1 - *Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale* "1. *I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali").*

Art 16 STATUTO FIPAV comma 3 "*Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole*

competenze, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali".

ART. 5 del Codice Etico Federale - PRINCIPI DI CORRETTEZZA E LEALTÀ – *"I Destinatari del Codice sono tenuti ad assolvere i propri compiti con diligenza, accuratezza e buona condotta. In particolare, sono tenuti a: (...) non sfruttare per fini personali la posizione ricoperta all'interno della FIPAV e, analogamente, non utilizzare il nome e la reputazione della FIPAV per scopi privati.*

Art. 10 Codice di comportamento Sportivo - Prevenzione dei conflitti di *interessi ("I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate).*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale riceveva dalla procura federale, con comunicazione formale a mezzo mail 27 aprile 2022, il deferimento Reg. n. 100.21.22 e nei termini il Presidente fissava l'udienza di comparizione al 13 Luglio 2022.

Per motivi di opportunità e di ruolo, il procedimento veniva poi anticipato all'odierna udienza alla quale partecipavano, in modalità videoconferenza, il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli e l'Avv. Massimo della Rosa per l'incolpata.

Preliminarmente il procuratore produceva istanza ex art. 33 Regolamento giurisdizionale alla quale era stato dato assenso. All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per poi leggere la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento trae origine dall' esposto inviato dal Sig. Stefano Sciascia, nella sua qualità di referente per il Beach Volley che evidenziava la condotta di cui al capo di incolpazione.

La difesa della tesserata Foglio, nella memoria inviata alla procura federale nel corso dell'istruttoria, precisava che all'epoca dei fatti la stessa aveva già comunicato la volontà di dimettersi dalla carica di vicepresidente della ASD nella società; inoltre evidenziava come nessuna attività era stata svolta.

In ogni caso il Tribunale ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della

documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto sanziona la tesserata Foglio Maria Luisa con l'ammonizione con diffida.

Roma, 27 giugno 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 giugno 2022